



IN QUESTO NUMERO

- **Funzione Pubblica:** Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.
- **Consiglio di Stato:** abusi edilizi, le condizioni che evitano l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Sentenza del 4 settembre 2015 n. 4125.
- **Ragioneria Generale dello Stato:** Soppressione di alcune Tesorerie.
- **Aran:** Avvio della procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della convenzione interistituzionale a.r.a.n - cnel.
- **Distinzione tra l'istanza che fa nascere l'obbligo di provvedere e il semplice "esposto"** come protezione contro le inerzie dell'amministrazione TAR Lombardia-Milano, Sez. I - Sentenza 9 settembre 2015, n. 1958.
- **INPS:** Aggiornamento della procedura on line per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni.
- **ARAN:** Ultimi orientamenti applicativi.

Funzione Pubblica: Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha diffuso il testo del DPCM del 26 giugno 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il provvedimento, oltre a definire la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, individua i criteri che le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro,

tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

In relazione al trattamento economico e previdenziale, il decreto prevede che nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali.

Il testo del decreto è reperibile su:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1257700/dpcm_art29_bis_dlgs165.pdf

Consiglio di Stato: abusi edilizi, le condizioni che evitano l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Sentenza del 4 settembre 2015 n. 4125.

Con la sentenza del 4 settembre 2015 n. 4125, il Consiglio di Stato ha riconfermato il principio secondo il quale in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario la posizione di quest'ultimo possa ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, segnatamente, rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti, in modo inequivocabile, la completa estraneità del proprietario stesso al compimento dell'opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, il proprietario stesso si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento.

L'art. 31, comma 2 del T.U. indirizza, infatti, l'ordine di demolizione non all'autore, ma al proprietario e al responsabile dell'abuso, in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea, così rendendo palese che entrambi questi soggetti sono chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall'abuso: le ulteriori misure (acquisizione gratuita e pagamento di una somma in caso di inottemperanza) non possono, quindi, che riferirsi ai medesimi soggetti obbligati, non tanto e non solo come conseguenza dell'edificazione senza titolo, quanto

come conseguenza dell'inottemperanza all'ordine che ad essi è stato impartito.

Quanto sopra risulta giustificato dall'obbligo per l'Amministrazione di reprimere in qualsiasi momento l'esecuzione di opere realizzate senza titolo, esecuzione che ha carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio corrisponde un'esigenza obiettiva di rimessa in pristino, da sola costituente ragione sufficiente dell'intervento sanzionatorio, senza necessità di ulteriore motivazione.

Ragioneria Generale dello Stato: Soppressione di alcune Tesorerie.

La legge 28 marzo 1991, n. 104, che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dispone che il predetto servizio sia svolto tramite sezioni di Tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione della rete territoriale avviato dalla Banca d'Italia su tutto il territorio nazionale, che prevede la razionalizzazione e la riduzione delle filiali, una prima fase di riassetto territoriale è avvenuta nel biennio 2008-2010, disposta con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2008), in

occasione della quale furono chiuse 39 Tesorerie.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 04 settembre 2015, vengono ora disposti la soppressione di altre 19 Tesorerie nel periodo compreso tra ottobre 2015 e gennaio 2016 e il trasferimento delle relative competenze ad altre filiali.

L'elenco delle Tesorerie Provinciali in chiusura ed ulteriori approfondimenti su: www.mef.gov.it

Aran: Avvio della procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi ai sensi della convenzione interistituzionale a.ra.n - cnel

L'Aran rende noto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001 che a partire dal giorno 1° ottobre 2015, l'invio della contrattazione integrativa all'A.Ra.N ed al CNEL, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, sarà effettuata attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi". Sarà possibile l'avvio della procedura da uno dei due siti istituzionali indifferentemente e non sarà più necessario il doppio invio ad A.Ra.N e CNEL.

A seguito dell'apertura della nuova procedura unificata (e quindi dal 1° ottobre 2015), non sarà più possibile la trasmissione dei contratti integrativi attraverso altri canali di comunicazione,

compresa la posta elettronica certificata.

Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, si rammenta che nella piattaforma A.Ra.N. esse sono censite per codice meccanografico. Pertanto, in caso di modifica del codice meccanografico, sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione del responsabile legale dell'ente.

Ulteriori approfondimenti su www.aranagenzia.it

Distinzione tra l'istanza che fa nascere l'obbligo di provvedere e il semplice "esposto" come protezione contro le inerzie dell'amministrazione TAR Lombardia-Milano, Sez. I - Sentenza 9 settembre 2015, n. 1958.

Con il provvedimento del 9 settembre 2015, il TAR Lombardia puntualizza il principio orientato nel ritenere che esiste l'obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento.

Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie dell'amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975 secondo cui

"indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia").

In particolare, in caso di richiesta di atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall'adozione dei quali l'istante possa trarre indirettamente vantaggi (c.d. interessi strumentali) - e tali sono le istanze presentate dalla ricorrente - occorre distinguere tra l'istanza che fa nascere l'obbligo di provvedere e il semplice "esposto", che ha mero valore di denuncia inidonea a radicare una posizione di interesse tutelata sia dall'apertura del procedimento conclusivo, sia dalla conclusione dello stesso in modo conforme alle aspettative dell'istante.

Al riguardo, il criterio distintivo tra istanza (idonea a radicare il dovere di provvedere) e mero esposto, viene ravvisato dalla giurisprudenza "nell'esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività.

Occorre, in altri termini, che il comportamento omissivo dell'Amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto, per l'appunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile.

Ove ciò accada, l'eventuale inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza, assume una connotazione negativa e censurabile dovendo l'Ente dar comunque seguito (anche magari esplicitando l'erronea valutazione dei presupposti da parte dell'interessato) all'istanza".

INPS: Aggiornamento della procedura on line per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni.

Con messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito rende noto che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino (oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato).

Ferma restando la validità delle domande di congedo per i predetti periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre p.v., a decorrere dal 14 settembre 2015

potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.

ARAN: Ultimi orientamenti applicativi.

Come deve essere comunicato lo sciopero alle famiglie? E' sufficiente la comunicazione sul sito della scuola?

Per quanto concerne l'organizzazione del servizio scolastico in occasione dello sciopero e la conseguenziale comunicazione dello stesso alle famiglie da parte del dirigente scolastico, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare quanto segue.

L'accordo, sottoscritto in attuazione della legge n. 146/90 e allegato al CCNL del 26.05.1999, all'art. 2, commi 3 e 4 prevede espressamente che "In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà

altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che, in caso di sciopero, il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, i prevedibili criteri organizzativi che saranno utilizzati per garantire il servizio stesso.

Per quanto concerne le modalità di comunicazione dello sciopero, essendo una questione tipicamente gestionale, la stessa rientra nell'autonoma valutazione dell'amministrazione interessata che dovrà verificare la soluzione più opportuna, in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nonché alla strumentazione tecnica eventualmente a disposizione dell'istituto.

Gli spostamenti da una sede all'altra di una amministrazione nell'ambito di una medesima città sono ricompresi nell'orario di lavoro?

Al riguardo occorre richiamare l'art. 4 del CCNL del 12 gennaio 1996 sulle "Tipologie dell'orario di lavoro", il quale prevede che " qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo della prestazione lavorativa è da considerarsi a tutti gli effetti orario

di lavoro". Pertanto si ritiene che, qualora il dipendente di una amministrazione debba recarsi, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dalla sede ove presta servizio ad un'altra sede della medesima struttura ovvero presso un'altra amministrazione ubicata nel medesimo ambito territoriale, il tempo necessario per lo spostamento da una sede all'altra (sia andata che ritorno) deve essere ricompreso nell'orario di lavoro.

In caso di ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16 maggio 2001, a quanti giorni di ferie ha diritto il dipendente?

In caso di ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16 maggio 2001, al dipendente a tempo pieno, in quanto già titolare di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima amministrazione, spettano, per i primi tre anni di servizio, 26 giorni di ferie in caso di articolazione di lavoro su cinque giorni alla settimana e 28 se tale articolazione è su sei giorni settimanali (art. 19, comma 5, del CCNL del 16 maggio 1995). Al riguardo si ribadisce che solo nell'ipotesi di vincita di un pubblico concorso, comportante la novazione del rapporto di lavoro, i suindicati dipendenti non possono fruire delle ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro, anche se provenienti dalla stessa amministrazione. In proposito, sembra utile richiamare quanto precisato dalla Corte dei Conti (sez.

contr., 30 aprile 1993, n. 71) la quale, pur ritenendo che sussistano due distinti rapporti, afferma che : "... l'istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico cessato dall'impiego per dimissioni - a norma dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 - opera nel senso che i due rapporti (quello a suo tempo estinto e quello nuovo) vengono a ricongiungersi, concorrendo ciascuno, nei limiti e per gli effetti previsti, a ricostruire la posizione di "status" del dipendente; la norma che regola la riammissione, infatti, se da un lato si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, dall'altro richiama il nuovo provvedimento dell'amministrazione per stabilire la decorrenza di anzianità, sancendone inequivocabilmente l'irretroattività, con la conseguenza che nessun effetto può riconoscersi al periodo di interruzione del servizio."

Qualora un corso di formazione, organizzato dall'amministrazione, si protragga al di là dell'orario d'obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest'ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?

L'art. 25, comma 7, del CCNL del 14 settembre 2007 stabilisce che "il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti....." e " che i corsi sono tenuti, di norma, durante

l'orario di lavoro". La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l'iniziativa formativa come "lavorative", con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l'orario d'obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell'erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.

Le ferie possono essere interrotte per fruire dei tre giorni di permesso per assistenza a portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992?

In proposito, occorre evidenziare che l'art. 16 del CCNL del 16 maggio 1995, prevede espressamente che le ferie possono essere interrotte soltanto in due casi:

a) per motivi di servizio, che implicano la ripresa dell'attività lavorativa (art. 16 comma 11);

b) per le malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o che si siano protratte per più di 3 giorni (art. 16, comma 14).

Pertanto, in considerazione delle previsioni contenute nelle citate disposizioni contrattuali ed in assenza di una specifica deroga, si ritiene che le ferie non possano essere interrotte dai suddetti permessi.